

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4253

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VARGIU, MATARRESE

Disposizioni in materia di elezioni primarie per la designazione dei candidati alla carica di Presidente di regione

Presentata il 27 gennaio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce nell'attuale contesto normativo e legislativo che — per quanto attiene alle elezioni regionali — mira a consentire la scelta diretta del presidente della regione da parte dei cittadini.

Viviamo una situazione di disaffezione alla politica, sicuramente in parte discendente dalla grave crisi economica in cui versa l'Italia, a cui le classi dirigenti — e quella politica in particolare — non riescono a dare risposte adeguate.

Ma non c'è dubbio che almeno una parte dell'odierna ostilità dei cittadini verso la politica nasca da errori e da cattivi comportamenti della politica stessa che risultano ancora più intollerabili ai cittadini nell'attuale, generale momento di difficoltà.

Non ci sono in campo soltanto i giudizi morali sui « privilegi della casta » o addirittura i « calvari » giudiziari della parte più

spregevole della politica: a nostro giudizio, nella « distanza » tra i cittadini e la loro « guida » sociale gioca anche il clima di « allontanamento dalle scelte vere », che ha di molto ridotto il coinvolgimento degli elettori nelle decisioni di interesse della comunità di appartenenza nazionale e locale.

Sarebbe sufficiente un ragionamento sul sistema elettorale nazionale con cui si è scelto l'attuale Parlamento, il cosiddetto *porcellum* che, prima di incorrere nelle censure della Corte costituzionale, ha portato nelle Assemblee della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica una schiera di politici direttamente « designati » dai vertici dei partiti che, in nessun modo, hanno davvero passato il vaglio elettorale.

Gli eletti del *porcellum* hanno spesso rappresentato una politica distante dal territorio di elezione, svincolata dagli *stakehol-*

der sociali, rispondente soltanto al comando del « designatore » passato e futuro.

Meccanismi analoghi si sono spesso visti anche nella scelta dei candidati alla presidenza delle regioni.

Non è stato affatto infrequente che le designazioni siano avvenute per effetto di scelte « curiali », maturate e condivise da ristrette cerchie di « decisori » che, spesso, hanno avuto più a cuore interessi ed equilibri assolutamente interni alle logiche ristrette di partito e per contro abbastanza lontani da quelli auspicati dai cittadini.

In più circostanze, la politica ha dunque cercato di espropriare i cittadini del loro legittimo potere di scelta, incorrendo nelle censure della Corte costituzionale (è stato il caso del *porcellum*), ma soprattutto consolidando la sensazione che il fortino in cui si era rinchiusa la classe politica dirigente del Paese fosse dotato di mura sempre più alte e impenetrabili al confronto e al dissenso con l'esterno, che hanno contribuito in modo significativo alla perdita di credibilità e di autorevolezza della politica italiana.

Dal nostro punto di vista, non c'è dubbio che sia il caso di approntare rimedi che non debbano attendere ulteriori interventi da parte della Corte costituzionale, né tanto meno debbano concorrere a consolidare il senso di estraneità della nostra comunità civile nei confronti della politica che la dovrebbe rappresentare.

Siamo infatti convinti che l'unica, possibile strada di salvezza per il nostro Paese sia quella che passa attraverso il pieno recupero del senso della coesione tra la cittadinanza e la sua classe dirigente politica, che viene democraticamente scelta proprio per fornire una guida e scrivere regole che siano coerenti alle aspettative dei cittadini italiani.

Le « elezioni primarie », già abitualmente utilizzate in diversi casi da singoli schieramenti elettorali per la scelta del proprio *leader* o del candidato di coalizione, non possono dunque restare affidate all'estemporaneità del momento, ma devono diventare la regola, normate per legge, ogni qual volta si debba decidere la « de-

signazione di un candidato » a ruoli « monocratici ».

Dal nostro punto di vista, siamo dunque convinti che questo debba valere per i candidati alla presidenza delle regioni, ma anche per il candidato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i candidati sindaci delle coalizioni dei grandi comuni, per i candidati capolista nelle possibili « liste bloccate » o per i designati negli eventuali collegi uninominali delle elezioni nazionali.

Ci rendiamo conto che un'unica normativa sulle elezioni primarie che regoli ogni tipo di elezione potrebbe risultare di difficile omogeneizzazione, per cui abbiamo preferito trattare separatamente la fattispecie della designazione dei candidati alla presidenza della regione, consapevoli dell'autorevolezza e del ruolo assolutamente speciale che oggi rivestono i governatori regionali, nel contesto della loro regione, ma anche nella stessa politica nazionale.

Nella certezza di andare nella direzione desiderata dai cittadini, ci guida anche l'esperienza della regione Sardegna dove, nel maggio 2012, fu indetto un *referendum* popolare consultivo che dava la possibilità agli elettori di esprimersi sull'opportunità di scegliere i candidati alla presidenza della regione attraverso le elezioni primarie: il *referendum* raggiunse il *quorum* per la sua validità e l'esito fu plebiscitario, raccogliendo oltre il 90 per cento del consenso da parte degli elettori.

Nell'articolato della presente proposta di legge è dunque disciplinata la volontà di non affidare agli accordi locali e all'oscillante buona volontà degli schieramenti politici l'organizzazione di forme estemporanee di elezioni primarie, che spesso lasciano spazio a critiche per la grossolanità della loro gestione.

Riteniamo sia sicuramente preferibile normare in modo preciso le elezioni primarie per la scelta dei candidati alla presidenza delle regioni, imponendo agli schieramenti tale passaggio, in forma assolutamente regolamentata e sostanzialmente ineludibile.

Gli articoli della presente proposta di legge evidenziano tale volontà.

In particolare, l'articolo 1 declina gli obiettivi della legge.

L'articolo 2 sancisce l'obbligatorietà del percorso delle elezioni primarie, escludendo dalla possibilità di concorrere alla carica presidenziale i potenziali candidati che si siano sottratti al percorso stabilito per legge.

L'articolo 3 conferisce al presidente della regione uscente il compito di fissare la data delle elezioni primarie e stabilisce la finestra temporale per la loro esecuzione.

L'articolo 4 disciplina la costituzione degli uffici elettorali, mentre l'articolo 5 norma la partecipazione dei cittadini alle elezioni primarie.

Al « modello aperto » (« chiunque può partecipare alle elezioni primarie di chiunque »), abbiamo preferito privilegiare il mo-

dello che sancisce la preventiva adesione dichiarata dell'elettore al programma dello schieramento o del partito o del movimento civico che partecipa alle elezioni primarie.

L'articolo 6 definisce l'elettorato passivo e stabilisce il numero di firme necessarie per presentare la candidatura alle elezioni primarie del proprio partito o della propria coalizione di partiti.

L'articolo 7 disciplina le motivazioni di esclusione dal diritto di elettorato attivo e passivo.

Gli articoli 8, 9 e 10 stabiliscono le regole per le operazioni di presentazione delle candidature e per quelle di voto.

L'articolo 11 fissa i termini di proclamazione del vincitore delle elezioni primarie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge disciplina le elezioni primarie per la scelta dei candidati della lista o della coalizione di liste alla carica di presidente di regione, nel rispetto e fatti salvi gli articoli 122 e 126 della Costituzione e le relative modalità di voto previste da ogni statuto regionale.

ART. 2.

(Principi generali).

1. Possono concorrere alla carica di presidente di regione solo i candidati che abbiano già precedentemente partecipato alla fase delle elezioni primarie secondo quanto disposto dalla presente legge, indicati dalla lista o dalla coalizione di liste.

2. Devono essere indicati come capilista, o come candidati alla carica di presidente di regione, fatte salve le modalità di elezione del presidente che ogni regione prevede in base al proprio statuto e nel rispetto degli articoli 122, 123 e 126 della Costituzione, coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella fase delle elezioni primarie, come previsto dall'articolo 10 della presente legge.

3. Tutti i candidati che non risultano vincitori nella fase delle elezioni primarie non possono candidarsi alla carica di presidente di regione per il turno previsto successivamente a tale fase. Essi possono comunque candidarsi alla carica di consigliere regionale, solo ed esclusivamente per la lista o per la coalizione di liste per la quale si erano candidati nella fase delle elezioni primarie.

ART. 3.

(Indizione delle elezioni primarie).

1. Il presidente della regione indice, con proprio decreto, le elezioni primarie per la

carica di presidente di regione in un periodo di tempo compreso tra un massimo di sette mesi e un minimo di cinque mesi prima della scadenza della legislatura in corso.

2. Il decreto del presidente di indizione delle elezioni primarie, di cui al comma 1, è pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della regione entro dieci giorni dalla firma e fissa la data delle elezioni primarie che devono tenersi una domenica compresa tra centotanta e sessanta giorni prima della data delle elezioni del rinnovo del consiglio regionale e del presidente di regione.

ART. 4.

(Uffici elettorali).

1. Entro i tre giorni successivi alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie, di cui all'articolo 3, è costituito, presso la corte d'appello del relativo capoluogo di regione, l'ufficio elettorale regionale per le elezioni primarie, al quale competono l'esame e l'ammissione delle candidature dei partecipanti, la ricezione dei risultati dello spoglio delle schede effettuato dagli uffici elettorali comunali e la proclamazione dei risultati delle votazioni.

2. Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni primarie, di cui al comma 1, in ogni comune il sindaco costituisce l'ufficio elettorale comunale per le elezioni primarie, al quale competono lo svolgimento delle operazioni di voto e lo spoglio delle schede.

3. All'ufficio elettorale regionale e agli uffici elettorali comunali per le elezioni primarie si applicano le norme sulla composizione, il funzionamento e le spese previste dalle leggi vigenti sull'elezione del consiglio regionale, rispettivamente, per l'ufficio elettorale regionale e per gli uffici elettorali di sezione.

ART. 5.

(Elettorato attivo).

1. Possono partecipare alle elezioni primarie tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2. Gli elettori possono partecipare alle elezioni primarie previa iscrizione nel registro degli elettori delle elezioni primarie di cui al comma 3.

3. È istituito, presso il Ministero dell'interno, il registro degli elettori delle elezioni primarie, di seguito denominato «registro», al quale sono automaticamente iscritti i cittadini che dichiarano di riconoscersi nel programma dei partiti o dei movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. L'iscrizione è valida per l'anno solare nel quale è effettuata ed è tacitamente rinnovata per gli anni successivi.

4. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità e le procedure di iscrizione nel registro. La trasmissione del registro a tutte le prefetture-uffici territoriali del Governo (UTG) deve avvenire entro il medesimo termine previsto per l'iscrizione dei cittadini nel registro. Le prefetture-UTG trasmettono il registro ai relativi comuni, presso l'ufficio elettorale comunale per le elezioni primarie, entro il quinto giorno dopo la costituzione dello stesso.

5. È fatto divieto di iscrizione contemporanea nel registro a più di un partito, movimento politico o coalizione dei medesimi, pena l'impossibilità di partecipare alle elezioni primarie.

ART. 6.

(Elettorato passivo).

1. Può candidarsi alle elezioni primarie qualsiasi cittadino, iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione, che ne faccia richiesta scritta all'ufficio elettorale regionale per le elezioni primarie entro i quindici giorni consecutivi successivi alla presentazione delle liste di cui all'articolo 4, indicando per quale lista o coalizione di liste intende concorrere, previa iscrizione al medesimo partito o movimento che la lista rappresenta, anche in coalizione con

altre liste, e secondo quanto accertato ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere presentata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve pervenire all'ufficio elettorale regionale per le elezioni primarie entro la data di cui al citato comma 1.

3. La candidatura deve essere sottoscritta da non meno di 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

4. Gli statuti dei partiti o dei movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono prevedere che l'elettorato passivo sia riservato ai soli iscritti al partito o movimento politico ovvero ai partiti che compongono la coalizione che partecipa alle elezioni primarie.

ART. 7.

(Limitazioni all'elettorato attivo e passivo).

1. Alle elezioni primarie si applicano le norme di legge vigenti in materia di limitazione dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.

2. L'elettorato passivo può essere sottoposto a ulteriori limitazioni previste dagli statuti dei partiti o movimenti politici che hanno depositato lo statuto ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nei confronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associazioni di tipo mafioso ovvero per reati contro la pubblica amministrazione ovvero nei casi di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190.

ART. 8.

(Contrassegni delle liste).

1. Entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto

di indizione delle elezioni primarie, i partiti o i gruppi politici che intendono presentare, anche congiuntamente, una lista nel collegio regionale devono dichiarare per scritto tale volontà, depositando contestualmente il contrassegno che contraddistingue la lista presso l'ufficio elettorale regionale per le elezioni primarie.

2. Si applicano le norme sul deposito dei contrassegni, sulla loro accettazione e sulla designazione dei rappresentanti dei partiti o gruppi che hanno depositato il contrassegno, previste dalle leggi vigenti sull'elezione del consiglio regionale.

ART. 9.

(Schede per le operazioni di voto).

1. Le schede per la votazione recano, nell'ordine determinato dalla sorte e in conformità a quanto già previsto dalle leggi vigenti per l'elezione dei consigli regionali e dei presidenti di regione, per ciascuna delle liste i cui contrassegni sono stati validamente depositati ai sensi dell'articolo 8, il contrassegno affiancato sulla destra da una riga, sulla quale l'elettore scrive il cognome, ovvero il nome e il cognome di uno dei candidati della lista distinta da tale contrassegno.

2. È nullo il voto espresso contemporaneamente per due o più candidati della stessa lista, per due o più candidati di due liste diverse ovvero per un nominativo che non sia compreso tra i candidati della lista il cui contrassegno è riprodotto a fianco della riga sulla quale tale nominativo è stato scritto.

ART. 10.

(Operazioni di voto).

1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 della domenica indicata nel decreto presidenziale di indizione delle elezioni e, comunque, non oltre i sessanta giorni antecedenti le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale e del presidente di regione e sono immediatamente seguite dalle operazioni di scrutinio.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle operazioni di voto e di scrutinio stabilite dalle leggi vigenti per l'elezione del consiglio regionale.

3. I seggi devono essere costituiti in base al numero di iscritti nel registro, concentrati nel minor numero di scuole possibili e in proporzione di 1 seggio ogni 1.000 soggetti aventi diritto al voto.

ART. 11.

(Proclamazione dei vincitori).

1. Il vincitore è determinato dal candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti, per ogni lista o coalizione di liste, e ottiene la possibilità di candidarsi alla carica di presidente di regione per la lista o coalizione di liste per la quale era candidato.

2. Il vincitore può rinunciare alla candidatura alla carica di presidente di regione; in tale caso può candidarsi alla carica il primo dei non eletti ovvero il secondo che ha ottenuto più voti.

3. Qualora ci sia stata una sola candidatura per una lista o una coalizione di liste, durante la proclamazione dei vincitori è proclamato vincitore, insieme agli altri aspiranti alla carica di presidente di regione per gli altri partiti, l'unico candidato.

4. A parità di voti, risulta vincitore il più anziano d'età.

5. Alle elezioni primarie si applica la legislazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un terzo delle spese previste per la partecipazione alle elezioni stesse.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



17PDL0049530